



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

PROT. N° 32533
DEL 20/04/2010

ALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI INTERESSATE
AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

e, p.c.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

LORO SEDI

Applicazione dell'art. 2 comma 1 lett. l) del D.M. 26 marzo 2010 per la concessione di incentivi alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra.

1. Premessa

D'intesa con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, la presente circolare reca disposizioni integrative per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, lett. l) del DM 26 marzo 2010 alle imprese e agli imprenditori agricoli operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE.



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

La presente circolare non si applica a tutti gli altri settori, ai quali continua ad applicarsi la disciplina dettata dalla circolare del Ministero dello sviluppo economico del 14 aprile 2010.

Gli aiuti di Stato di cui alla presente circolare sono esenti dall'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4 del regolamento 1857/06 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006).

Una sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea, ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, almeno 10 giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

Le indicazioni contenute nella presente circolare sono applicabili a partire dal giorno successivo alla data di conferma da parte della Commissione della Comunità Europea, mediante ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione, dell'avvenuto ricevimento della precitata sintesi informativa.

Sono ammissibili ai benefici previsti dalla presente circolare esclusivamente le macchine acquistate successivamente alla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione dalla notifica degli aiuti medesimi, ai sensi del citato regolamento n. 1857/2006, sul sito della Direzione Generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

2. Oggetto dell'incentivo

In linea con quanto previsto dall'art. 4 del Regolamento 1857/2006/CE, al fine di garantire una riduzione delle emissioni di inquinanti gassosi e sostanze nocive prodotte da motori a combustione interna, e di elevare il livello di sicurezza ed il benessere degli operatori, ovvero di migliorare il rendimento globale dell'azienda, sono oggetto dell'incentivo macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore di nuova immissione sul mercato o messa in servizio, che siano



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

conformi, tra l'altro, ai requisiti prescritti dalle seguenti disposizioni legislative, secondo quanto indicato dai rispettivi campi di applicazione:

- Direttiva 2003/37/CE (relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE).
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (che tiene conto, tra l'altro, delle direttive delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro).
- Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori - GU n. 41 del 19-2-2010 - Suppl. Ordinario n.36).
- Direttiva 2005/13/CE della Commissione del 21 febbraio 2005, recante modificazione della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione di inquinanti gassosi e articolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione dell'allegato I della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei trattori agricoli e forestali (recepita in Italia con il D.M. 21 settembre 2005).
- Direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva n. 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante, prodotti dai motori a combustione interna, destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (recepita in Italia con il D.M. 2 marzo 2006).



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

Il contributo è erogato sotto forma di riduzione del prezzo di vendita praticato dal cedente all'atto dell'acquisto dei seguenti beni, al netto dei costi di gestione secondo le seguenti modalità:

- a) per il 10% del costo di listino, a condizione che il concessionario o il venditore pratici uno sconto di pari misura sul prezzo di listino, per l'acquisto di macchine agricole e movimento terra, comprese quelle operatrici, a motore rispondenti alla categoria «Fase IIIA», di cui agli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni: attrezzature agricole portate, semiportate, attrezzature fisse, in sostituzione di macchine o attrezzature agricole e movimento terra di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1999 della stessa categoria di quelle sostituite;
- b) le macchine dovranno essere esclusivamente della stessa tipologia e con potenza non superiore del 50% all'originale rottamato;
- c) entro quindici giorni dalla data di consegna del nuovo macchinario, il destinatario del contributo ha l'obbligo di demolire il macchinario sostituito e di provvedere alla sua cancellazione legale per demolizione, fornendo idoneo certificato di rottamazione al concessionario o venditore che avrà cura di trasmetterne copia all'ente erogatore, a pena di decadenza dal contributo;
- d) nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale del mezzo rottamato o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del beneficiario del contributo, attestanti l'avvenuta demolizione.

Il contributo previsto dalla presente circolare non è cumulabile con altri benefici concessi sul medesimo bene dalle vigenti disposizioni.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 € erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o 500.000 € se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii)



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA


e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

Roma, li 20 aprile 2010

Il Capo Dipartimento
per l'impresa e l'internazionalizzazione


(Giuseppe Tripoli)

Il Capo Dipartimento
per lo sviluppo e la coesione economica


(Aldo Mancurti)